



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Simona BRANCACCIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
274	11/08/2026	306	00	00

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativo al “Piano di Gestione Forestale validità 2025-2034 dei beni silvo-pastorale del Comune di Valle dell'Angelo (SA)” proposto dal Comune di Valle dell'Angelo. – ID 1628 VINCAAPPR.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;
- d. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione di incidenza sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali – UOS 306.01.01 Valutazione di Incidenza e Affari generali;
- e. con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della *Commissione* preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- f. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- g. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *"Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie"* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della *Commissione* per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- h. con D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2018, sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;
- i. con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- j. con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4* (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*;
- k. le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che *"Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali"* e che *"La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è*

espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).”;

- l. con D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, è stato approvato il *“Recepimento delle “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) -DIRETTIVA 92/43/CEE “HABITAT” ART. 6, paragrafi 3 e 4”. Aggiornamento delle “Linee guida e criteri di indirizzo per l’effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania”, che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 “Linee Guida e Criteri di indirizzo per l’effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania”;*
- m. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC n. 1 del 02/01/2023 sono state individuate le nuove *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania;*
- n. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;

CONSIDERATO che:

- a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 0104044 del 09/02/2026 contrassegnata con ID 1628_VINCAAPPR, il Comune di Valle dell’Angelo - ha presentato per il tramite del tecnico incaricato Dott. For. Marco Quattrocchi - istanza di avvio della procedura di Valutazione d’Incidenza Appropriata relativa al *“Piano di Gestione Forestale validità 2025-2034 dei beni silvo-pastorale del Comune di Valle dell’Angelo (SA)”;*
- b. l’istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott.ssa Matilde Mazzaccara, funzionaria dell’Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. con nota prot. reg. n. 0111191 del 10/02/2026, trasmessa a mezzo pec in pari data al proponente, al Comune di Laurino ed al Parco Nazionale del Cilento-Vallo di Diano-Alburni, è stata comunicata - ai sensi del parag. 3.5 delle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l’effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania approvate con D.G.R. n. 280/2021 - l’avvenuta pubblicazione dello Studio di Incidenza e l’avvio del procedimento, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. entro tale termine non sono pervenute osservazioni;
- e. il Parco Nazionale del Cilento-Vallo di Diano-Alburni, con nota prot. n. 4528 del 26/03/2026 ed acquisita al prot. reg. n. 0309233 del 26/03/2026, ha trasmesso il sentito di propria competenza;

RILEVATO che:

- a. detto piano è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 23/07/2026, sulla base dell’istruttoria svolta dalla sopra citata funzionaria, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
*“L’istruttore Mazzaccara ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relazona sull’intervento la dott.ssa Matilde Mazzaccara, la quale evidenzia quanto segue:
Nella documentazione presentata per la Valutazione d’Incidenza appropriata, il proponente ha descritto il progetto ed ha fornito informazioni sufficienti sul contesto in cui si opera per valutare quanto proposto. In considerazione della tipologia del procedimento, sono state fornite informazioni*

qualitative utili per la comprensione di quanto si dovrà realizzare. La documentazione trasmessa è risultata essere adeguata ai fini di una coerente valutazione, pertanto:

considerato che:

– la richiesta di Valutazione d'Incidenza appropriata è stata avanzata per il progetto dal titolo: “Piano di Gestione Forestale validità 2025-2034 dei beni silvo-pastorale del Comune di Valle dell'Angelo (SA)” - proponente: signor Comune di Valle dell'Angelo, istanza acquisita con prot. reg. n. 104044 del 09/02/2026

– la documentazione allegata all'istanza, oltre alle integrazioni prodotte, è conforme alla normativa vigente;

– l'intervento ricade nei seguenti Siti Natura 2000: ZSC IT8050013 “Fiume Mingardo”, ZSC IT8050030 “Monte Sacro e dintorni”, ZSC IT8050024 “Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino” e ZPS IT8050046 “Monte Cervati e dintorni”;

l'area oggetto di pianificazione si estende su 3242,6685 Ha e ricade per:

- 37,5589 Ha nel sito ZSC IT8050013 “Fiume Mingardo”, incidendo per lo 2,29 % sull'areale della medesima ZSC, di 1.638 Ha;

- 77,0138 Ha nel sito ZSC IT8050030 “Monte Sacro e Dintorni”, incidendo per lo 0,80 % sull'areale della medesima ZSC, di 9.634 ha;

- 3.071,4496 Ha nel sito ZSC IT8050024 “Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino”, incidendo per lo 11,01 % sull'areale della medesima ZSC, di 27.898 Ha;

- 3.240,4354 Ha nel sito ZPS IT8050046 “Monte Cervati e dintorni”, incidendo per lo 8,78 % sull'areale della medesima ZPS, di 36912 Ha;

– dalla Carta della Natura sono presenti le classi: Ostrieti, carpineti, frassineti, acereti e boschi misti termofili, Boschi di *Alnus cordata*, Praterie aride dell'Italia centro-meridionale, Querceti a cerro dell'Italia centro-meridionale, Faggete dell'Italia meridionale, Piantagioni di conifere, Roveti, Colture estensive e sistemi agricoli complessi.

– secondo la carta degli habitat, di cui alla D.G.R. n. 617 del 14/11/2024, sono presenti gli habitat di interesse comunitario: 9210* Faggeti degli Appennini con *Taxus* ed *Ilex*, 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*, 9260 Boschi di *Castanea sativa*, 6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, 91AA Boschi orientali di quercia bianca e 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*;

– gli interventi previsti dal Piano verranno realizzati in 10 stagioni silvane, che saranno eseguiti in periodi al di fuori di quello di riproduzione della fauna localmente presente;

– l'attuazione del P.G.F. non comporta distruzione o frammentazione degli habitat che hanno determinato la designazione dei Siti;

– per quanto attiene agli interventi di taglio pianificati, il P.G.F. non è suscettibile di pregiudicare il mantenimento dell'integrità dei Siti sopra indicato con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per il quale i siti Natura 2000 sono stati designati;

– il P.G.F. risulta coerente con le misure di conservazione di cui alla D.G.R. n. 795 del 19/12/2017 e con le disposizioni di cui al D.M 17/10/2007 e della D.G.R. n. 2295 del 29/12/2007;

– le valutazioni relative a ogni altro profilo, in particolare paesaggistico e idrogeologico, nonché ogni altra valutazione relativa all'applicazione di specifiche normative di settore e ad altre tematiche esulano tutte la competenza dello Scrivente Ufficio; la presente valutazione viene infatti resa esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto dalla Rete Natura 2000 per l'ambito normativo definito.

Vista l'approvazione in minuta del P.G.F. da parte della Regione Campania U.O.D. 50.07.18 “Ambiente, Foreste e Clima” con la nota prot. n. 366453 del 22/07/2025;

Visto il “Sentito” favorevole dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, trasmesso con prot. n. 4528 del 26/03/2026 ricevuto con prot. reg. n. 309233 del 26/03/2026, con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI VALIDE PER LE FUSTAIE E I RIMBOSCHIMENTI

1. è fatto obbligo al proponente di attenersi scrupolosamente a quanto previsto negli elaborati progettuali del PGF ed in particolare dovranno effettuarsi interventi selvicolturali sulle sole superfici forestali così come individuate e pianificate dal Tecnico incaricato;

2. È fatto obbligo al proponente trasmettere a questo Ente i singoli progetti di taglio esecutivi relativi alle singole particelle assestamentali destinate al taglio, per l'acquisizione del relativo Nulla Osta;
3. È fatto obbligo al proponente nel trasmettere i singoli progetti di taglio, indicare in appositi allegati cartografici le vie di esbosco, con particolare riferimento alla viabilità principale e secondaria ed agli imposti di carico;
4. al fine di ridurre al minimo il disturbo alla fauna dovrà osservarsi un periodo di sospensione dei lavori compreso tra il 01 aprile ed il 31 maggio di ogni stagione silvana;
5. per ciascuna stagione silvana, dove necessario, l'Ente Parco potrà far osservare un ulteriore periodo di sospensione dei lavori di taglio per tener conto del ciclo riproduttivo delle specie animali presenti nelle aree della Rete Natura 2000;
6. è fatto obbligo tramettere nei progetti di taglio esecutivi relativi alle singole particelle assestamentali destinate al taglio, il piedilista di martellata delle piante da abbattere, opportunamente numerate, distinte per specie e diametro;
7. preservare dal taglio tutte le specie arboree considerate sporadiche o rare quale misura di salvaguardia della biodiversità;
8. preservare dal taglio, per una distanza di circa 10 metri, i tratti di bosco radicati sulle linee displuviali e lungo i margini dei fossi costituenti l'idrografia interna, al fine di garantire la massima difesa dal dissesto idrogeologico;
9. preservare dal taglio gli alberi di ogni specie presente che hanno assunto un aspetto monumentale, nonché gli alberi fenotipicamente appariscenti ai fini della tutela del paesaggio forestale;
10. preservare dal taglio tutti gli alberi di qualsiasi specie e dimensione costituenti il margine che assume la facies di pascolo e/o radura;
11. il materiale legnoso tagliato dovrà essere prontamente esboscato ed eventualmente accatastato in appositi imposti di carico al di fuori del bosco;
12. è vietata l'apertura di nuove piste forestali; utilizzare la viabilità forestale esistente per le operazioni di allestimento ed esbosco, prestando particolare attenzione a non arrecare danno alle piante da rilasciare a dote del bosco;
13. ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami per via funicolare aerea, l'esbosco dei prodotti deve farsi, di regola, per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione. In particolare, per quanto riguarda il trasporto con teleferica o filo a sbalzo, si richiamano le disposizioni di cui agli art. 30 e seguenti del DPR 28 giugno 1955, n. 771; il rotolamento e lo strascico è permesso soltanto dal luogo dove la pianta viene atterrata, alla strada, condotta o canale o spazio vuoto più vicino; è consentito l'impiego di trattori gommate o cingolate e di gru a cavo, per l'avvicinamento del legname dal luogo dove la pianta è stata abbattuta al piazzale di carico;
14. la presenza dei mezzi meccanici dovrà essere concentrata solo nel periodo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di taglio ed esbosco;
15. eseguire i lavori di utilizzazioni forestali mediante l'uso di mezzi meccanici idonei ad evitare danni alle aree contigue e disturbi alla fauna;
16. evitare di interessare zone naturali limitrofe a quelle di intervento con aree di cantiere e porre in essere ogni misura di mitigazione possibile atta a contenere le emissioni di polveri e rumore;
17. nel corso delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dovranno adottarsi tutte le misure necessarie affinché non siano danneggiate in alcun modo le piante da rilasciare a dote del bosco;
18. è vietato l'abbruciamento dei residui delle utilizzazioni forestali, in applicazione del D.lgs 152/06 (T. U. Ambientale) che considera la combustione sul campo degli stessi come smaltimento dei rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi dell'art. 256 del citato T.U.; tali residui, costituiti da ramaglie, cimali, sottobosco e da ogni altro avanzo della lavorazione, fino ad un diametro di 3 - 4 cm, non utilizzabili commercialmente, possono essere lasciati sul posto, adeguatamente ed uniformemente sparsi sulla superficie della tagliata, oppure in piccole andane lungo le curve di livello, larghe massimo 1,5 metri ed alte al culmine massimo 30 centimetri, in modo che non siano di ostacolo alla rinnovazione, purché le pezzature non siano superiori ai 1,5 metri di lunghezza; in alternativa potranno essere ridotti di dimensioni e rilasciati al suolo, sparsi in modo uniforme sulla superficie della tagliata; altresì, potranno essere sminuzzati anche mediante trinciatrice o cippatrice e rilasciati al suolo, sparsi in modo uniforme

sulla superficie della tagliata, lasciando libere le ceppaie e l'eventuale rinnovazione di specie forestali evitando la formazione di cumuli ed il rilascio lungo i margini delle strade e delle piste di servizio, per una distanza non inferiore a circa 20 metri;

19. è vietato il pascolo del bestiame ovino per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio; nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali; è sempre vietato il pascolo delle capre;

20. è fatto obbligo di segnalare i lavori di utilizzazioni forestali mediante l'apposizione di un cartello di cantiere di dimensioni minime di 70x100 centimetri collocato in posizione visibile all'entrata dello stesso cantiere di utilizzazioni forestali, per tutto il tempo di durata dei lavori: tale cartello dovrà riportare il nominativo del proprietario, il nominativo della eventuale Ditta boschiva utilizzatrice, il tipo di intervento selvicolturale effettuato e gli estremi delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;

21. è fatto obbligo al proponente di interdire il passaggio a mezzi e persone non addetti ai lavori nei luoghi di cantiere per tutto il tempo di durata dei lavori, salvo diverse disposizioni rilasciate dalle Autorità competenti;

22. è fatto obbligo al proponente di comunicare all'Ente Parco ed ai Carabinieri Forestali, la data di inizio e di chiusura dei lavori nonché il nominativo della eventuale Ditta boschiva esecutrice dei lavori. Con ragionevole certezza si ritiene di poter escludere possibili effetti negativi significativi indotti dall'intervento dal titolo: "Piano di Gestione Forestale validità 2025-2034 dei beni silvo-pastorale del Comune di Valle dell'Angelo (SA)" - proponente: signor Comune di Valle dell'Angelo, istanza acquisita con prot. reg. n. 104044 del 09/02/2026, pertanto, si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere parere favorevole alla Valutazione di Incidenza Appropriata con il rispetto delle misure di mitigazione indicate dal tecnico nella relazione, di quelle precedentemente descritte, inserite nel "Sentito" favorevole con prescrizioni rilasciato dall'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con prot. n. 4528 del 26/03/2026, di quelle di Enti terzi, e delle prescrizioni che seguono:

- negli habitat 9210, 9260, 9340, è fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo all'abbattimento è comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in loco per un volume pari almeno al 50%, mentre il restante volume potrà essere destinato al diritto di legnatico disciplinato dal soggetto gestore dei diritti collettivi locali; tale obbligo potrà essere derogato solo se l'abbattimento si impone per esigenze connesse con la realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica autorizzati dal soggetto gestore;

- è fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal soggetto gestore e/o impiegati in attività dei fondi privati e pubblici (6210, 6210pf, 6220, *Himantoglossum adriaticum*, *Euphydryas aurinia*, *Melanargia arge*);

- è fatto divieto di alterare, distruggere, prelevare e danneggiare anche parzialmente le piante per una fascia di rispetto di 200 metri dall'ingresso delle grotte naturali (8310);

- è fatto divieto di pascolo per ridurre la predazione delle plantule delle specie arboree ed arbustive negli habitat 9210, 9220;

- nell'habitat 9210, in caso di abbattimento di individui arborei nei pressi di esemplari di *Taxus baccata*, *Abies alba* o individui con diametro ad altezza di petto d'uomo superiore a 30 cm appartenenti a specie autoctone diverse dal faggio, è fatto obbligo di utilizzare tutti gli accorgimenti tesi a ridurre o eliminare del tutto il rischio di danneggiamento dovuto alla caduta (9210, *Rosalia alpina*, *Osmoderma eremitica*);

- per il bestiame oggetto di monticazione e/o transumanza è fatto divieto di effettuare i trattamenti antiparassitari meno di 20 giorni prima della data di movimentazione verso le zone montane 6210, 6210pf, 6220, *Euphydryas aurinia*, *Melanargia arge*);

- nell'habitat 9210 e 9220, è fatto divieto di taglio, danneggiamento ed estirpazione degli esemplari di *Taxus baccata*, *Ilex aquifolium*, *Abies alba* (9210);

- negli interventi di taglio boschivo, qualora sia necessario l'impiego di mezzi meccanici (forwarder, trattori, ecc.), è fatto obbligo dell'uso di mezzi a basso impatto dotati di pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso (9210).

- gli interventi di taglio pianificati dovranno eseguirsi interamente (sia taglio che sgombero del materiale legnoso) in tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e comunque lontano dai periodi riproduttivi (accoppiamento, nidificazione), e quindi, tassativamente, tra il 1° aprile e il 30 giugno di ciascuna stagione silvana;

come disposto dagli art. 79 e art.101 del Regolamento Forestale n. 3/2017 e s.m.i.:

- salvaguardare dagli interventi di taglio le seguenti specie: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, fillirea, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali quando sono presenti in modo sporadico in bosco (allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante);

- tutelare i biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide;

- rilasciare ad invecchiamento indefinito almeno 1 albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo, che, dovrà essere segnato con vernice indelebile di colore rosso indelebile;

- nelle fustaie, al fine di favorire le catene di detrito, si deve prevedere il rilascio di un'adeguata aliquota di legno morto consistente in piante secche in piedi e a terra. Tali esemplari, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni e un pericolo per la pubblica incolumità o per l'innescio di incendi, devono essere individuati con un punto in vernice azzurra apposto sul fusto;

- nelle fustaie deve essere rilasciato, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari;

- nelle fustaie devono essere rilasciate, in media, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni, almeno 10 piante per ettaro, morte in piedi o a terra di piccole dimensioni;

- rilasciare gli alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;

- non distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa;

- attuare le mitigazioni indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;

- che gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;

- di sottoporre tutti gli interventi del Piano dei miglioramenti previsti dal Piano di Gestione Forestale a specifica procedura di Valutazione di incidenza oppure a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA, entrambe integrate con la Vinca;

- comunicare l'inizio delle operazioni di taglio alla Comunità Montana Calore Salernitano, alla Regione Campania, U.O.S. 207.02.02 Servizi territoriali provinciali di Salerno. Gestione del rischio e al Comando stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;

- che gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;

- è fatto altresì obbligo che, nel caso l'ottemperanza delle prescrizioni di enti terzi avessero a richiedere varianti del Piano di Gestione Forestale esaminato, lo stesso sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente parere.

Si evidenzia, infine, che la durata di validità della presente valutazione è pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e/o varianti al Piano da sottoporre alla valutazione dell'Autorità competente, al fine di verificare se ricorrano i termini di applicazione della VInCA.

A margine, si evidenzia che in fase di autorizzazione al taglio, dovrà essere applicato quanto disposto al comma 2 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 3/2017 dalla Comunità Montana Calore Salernitano, e dalla Regione Campania, U.O.S. 207.02.02 Servizi territoriali provinciali di Salerno. Gestione del rischio, a cui il presente parere verrà trasmesso, in relazione alla contiguità delle tagliate e al calcolo delle superfici massime da tagliare per anno.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonché della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le prescrizioni sopra riportate dall'istruttore."

- b. l'esito della Commissione del 23/07/2026, così come sopra riportato, è stato comunicato al Comune di Valle dell'Angelo con nota prot. reg. n. 0662364 del 29/07/2026;
- c. il Comune di Valle dell'Angelo ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997;
- le Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017;
- la D.G.R.C. n. 684 del 30/12/2019;
- la D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 23/07/2026, relativamente al "Piano di Gestione Forestale validità 2025-2034 dei beni silvo-pastorale del Comune di Valle dell'Angelo (SA)" proposto dal Comune di Valle dell'Angelo con le mitigazioni previste dallo Studio di Incidenza e con le seguenti prescrizioni:
 - negli habitat 9210, 9260, 9340, è fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo all'abbattimento è comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in loco per un volume pari almeno al 50%, mentre il restante volume potrà essere destinato al diritto di legnatico disciplinato dal soggetto gestore dei diritti collettivi locali; tale obbligo potrà essere derogato solo se l'abbattimento si impone per esigenze connesse con la realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica autorizzati dal soggetto gestore;
 - è fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei

proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal soggetto gestore e/o impiegati in attività dei fondi privati e pubblici (6210, 6210pf, 6220, *Himantoglossum adriaticum*, *Euphydryas aurinia*, *Melanargia arge*);

- è fatto divieto di alterare, distruggere, prelevare e danneggiare anche parzialmente le piante per una fascia di rispetto di 200 metri dall'ingresso delle grotte naturali (8310);

- è fatto divieto di pascolo per ridurre la predazione delle plantule delle specie arboree ed arbustive negli habitat 9210, 9220;

- nell'habitat 9210, in caso di abbattimento di individui arborei nei pressi di esemplari di *Taxus baccata*, *Abies alba* o individui con diametro ad altezza di petto d'uomo superiore a 30 cm appartenenti a specie autoctone diverse dal faggio, è fatto obbligo di utilizzare tutti gli accorgimenti tesi a ridurre o eliminare del tutto il rischio di danneggiamento dovuto alla caduta (9210, *Rosalia alpina*, *Osmoderma eremitica*);

- per il bestiame oggetto di monticazione e/o transumanza è fatto divieto di effettuare i trattamenti antiparassitari meno di 20 giorni prima della data di movimentazione verso le zone montane 6210, 6210pf, 6220, *Euphydryas aurinia*, *Melanargia arge*);

- nell'habitat 9210 e 9220, è fatto divieto di taglio, danneggiamento ed estirpazione degli esemplari di *Taxus baccata*, *Ilex aquifolium*, *Abies alba* (9210);

- negli interventi di taglio boschivo, qualora sia necessario l'impiego di mezzi meccanici (forwarder, trattori, ecc.), è fatto obbligo dell'uso di mezzi a basso impatto dotati di pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso (9210).

- gli interventi di taglio pianificati dovranno eseguirsi interamente (sia taglio che sgombero del materiale legnoso) in tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e comunque lontano dai periodi riproduttivi (accoppiamento, nidificazione), e quindi, tassativamente, tra il 1° aprile e il 30 giugno di ciascuna stagione silvana;

come disposto dagli art. 79 e art.101 del Regolamento Forestale n. 3/2017 e s.m.i.:

- salvaguardare dagli interventi di taglio le seguenti specie: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, fillirea, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali quando sono presenti in modo sporadico in bosco (allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante);

- tutelare i biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide;

- rilasciare ad invecchiamento indefinito almeno 1 albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo, che, dovrà essere segnato con vernice indelebile di colore rosso indelebile;

- nelle fustaie, al fine di favorire le catene di detrito, si deve prevedere il rilascio di un'adeguata aliquota di legno morto consistente in piante secche in piedi e a terra. Tali esemplari, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni e un pericolo per la pubblica incolumità o per l'innescio di incendi, devono essere individuati con un punto in vernice azzurra apposto sul fusto;

- nelle fustaie deve essere rilasciato, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari;

- nelle fustaie devono essere rilasciate, in media, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni, almeno 10 piante per ettaro, morte in piedi o a terra di piccole dimensioni;

- rilasciare gli alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;

- non distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo *Formica rufa*;

- attuare le mitigazioni indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;

- che gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;

- di sottoporre tutti gli interventi del Piano dei miglioramenti previsti dal Piano di Gestione Forestale a specifica procedura di Valutazione di incidenza oppure a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA, entrambe integrate con la Vinca;

– comunicare l'inizio delle operazioni di taglio alla Comunità Montana Calore Salernitano, alla Regione Campania, U.O.S. 207.02.02 Servizi territoriali provinciali di Salerno. Gestione del rischio e al Comando stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;

– che gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;

– è fatto altresì obbligo che, nel caso l'ottemperanza delle prescrizioni di enti terzi avessero a richiedere varianti del Piano di Gestione Forestale esaminato, lo stesso sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente parere.

Si evidenzia, infine, che la durata di validità della presente valutazione è pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e/o varianti al Piano da sottoporre alla valutazione dell'Autorità competente, al fine di verificare se ricorrano i termini di applicazione della VInCA.

A margine, si evidenzia che in fase di autorizzazione al taglio, dovrà essere applicato quanto disposto al comma 2 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 3/2017 dalla Comunità Montana Calore Salernitano, e dalla Regione Campania, U.O.S. 207.02.02 Servizi territoriali provinciali di Salerno. Gestione del rischio, a cui il presente parere verrà trasmesso, in relazione alla contiguità delle tagliate e al calcolo delle superfici massime da tagliare per anno.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del piano con il piano esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del piano esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE** il presente provvedimento ha validità pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e varianti allo stesso.
4. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestali, con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
6. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 6.1. Al proponente Comune di Valle dell'Angelo;
 - 6.2. Al Comune di Laurino;
 - 6.3. Al Parco Nazionale del Cilento – Vallo di Diano - Alburni;
 - 6.4. Al Gruppo Carabinieri Forestali territorialmente competente;
 - 6.5. Alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Simona BRANCACCIO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa